Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 306 del 7 novembre 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. 33.

Contributi per la realizzazione di impianti di depurazione e di stabulazione dei molluschi eduli lamellibranchi . . . *Pag.* 3

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. 34.

Disciplina della balneazione in Campania . . . » 3

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 35.

Contributo all'ente autonomo festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana . . . » 5

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 36.

Abrogazione della legge Regionale 17 marzo 1981, n. 14 concernente: «Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione delle susine» . . . » 6

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 37.

Adesione della regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici . . . » 6

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51 . . . » 7

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **39.**

Promozione e sviluppo delle forme associative in favore delle imprese artigiane . . . *Pag.* 11

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **40.**

Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari . . . . » 14

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **41.**

Interventi per favorire l'agriturismo in Campania . . . . » 18

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **42.**

Esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti . . . . » 23

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **43.**

Istituzione del servizio per il coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E. . . . . » 30

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **33.**

Contributi per la realizzazione di impianti di depurazione e di stabulazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di consentire il completamento dei programmi di intervento riguardanti la costruzione e l'adeguamento degli impianti di depurazione e di stabulazione dei molluschi eduli lamellibranchi e allo scopo di sostenere la realizzazione di ulteriori iniziative nel campo degli impianti anzidetti, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo.

La somma di cui al precedente comma è utilizzata per la concessione ed erogazione di contributi secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1974 n. 9 e successive modificazioni.

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 195, in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della occorrente somma di lire un miliardo dallo stanziamento di cui al Capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **34.**

Disciplina della balneazione in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La presente legge disciplina la balneazione ai fini della promozione, del mantenimento e del

recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione dimorante abitualmente o temporaneamente nel territorio della Regione.

Art. 2

Definizione di Balneazione

S'intende per balneazione qualsiasi forma di idroterapia e di uso di acque marine o interne, comprese le acque di piscine aperte al pubblico anche se la qualità delle acque per disposizioni sanitarie deve essere sottoposta ad altri trattamenti, come clorazione o ricambio.

Sono escluse le acque termali destinate ad usi terapeutici.

Art. 3

Parametri Fisico - Chimici

I parametri fisico - chimici da applicare alle acque di balneazione sono quelli contemplati negli allegati al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.

Art. 4

Parametri Microbiologici

I parametri microbiologici da applicare alle acque di balneazione sono quelli contemplati nel D.P.R. 8/6/1982, N. 470.

I relativi controlli sono, altresi, eseguiti secondo le tecniche di rilevamento, i metodi di analisi, le modalità e le frequenze previste da tale normativa.

Art. 5

Organi Tecnici di Vigilanza

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sulla qualità delle acque di balneazione sono svolte dai presidi e dai servizi multizonali, previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Regione può autorizzare le UU.SS.LL. ad avvalersi dell'attività di altri organisimi tecnici pubblici di specifica qualificazione.

Gli esiti delle analisi sono comunicati al Ministero della Sanità, all'Assessorato Regionale alla Sanità, nonchè al Pretore, al Sindaco ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e, inoltre, quando sorga sospetto di epidemia, anche al Prefetto.

Art. 6

Scheda di rilevamento

A cura dei presidi e dei servizi multizonali e degli altri organismi pubblici di cui all'articolo 5, per ogni località presa in esame, sara redatta e di volta in volta aggiornata, un'apposita scheda di rilevamento.

Art. 7

Comitato regionale per la balneazione

E istituito presso l'Assessorato alla Sanità il Comitato Regionale per la balneazione.

Compongono il Comitato: l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato che lo preside, un funzionario del Servizio Ecologia, Igiene Ambientale e Prevenzioni della Regione, il Comandante, o suo delegato, della Direzione Marittima di Napoli, un Direttore di Istituto Universitario di Igiene, il Direttore della Stazione Zoologica di Napoli, un rappresentante per ciascuna Associazione Ecologica presente nella Consulta Regionale sulla Caccia e Pesca.

I membri del Comitato, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, durano in carica tre anni.

Per le finalità della presente legge, il Comitato promuove studi, ricerche ed indagini, al fine di formulare pareri e proposte. Per tali compiti puo avvalersi di tecnici e di Istituti Universitari e può sentire rappresentanti di categorie e di Enti interessati.

Art. 8

Pulizie delle spiagge

Nel quadro dei servizi di nettezza urbana i Comuni devono provvedere alla pulizia delle spiagge e delle scogliere e alla rimozione dei rifiuti di ogni genere degli antistanti specchi d'acqua destinati alla balneazione sino alla distanza non inferiore a 100 metri dalla riva.

A tali fini i Comuni, tenuto conto delle correnti marine, possono costituirsi in consorzi.

Se le spiagge e le scogliere sono state date in concessione, alla loro pulizia provvedono i rispettivi concessionari.

E vietato lo scarico e il deposito, anche temporaneo, di rifiuti sulle spiagge e sulle scogliere.

I contravventori alle norme di cui ai due precedenti commi sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 200.000= a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 9

Mappa dinamica della qualità delle acque

Sulla base degli esiti delle analisi di cui al precedente art. 5, delle ricerche e delle indagini promosse dal Comitato Regionale per la balneazione, dei dati forniti dal Servizio Regionale Acque e Acquedotti e di ogni altro elemento comunque acquisito, il Servizio Ecologia, Igiene Ambientale e Prevenzione della Regione redige una mappa della qualità delle acque di balneazione con aggiornamento annuale antecedente l'inizio della stagione balneare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 10

Servizio Vigilanza Balneazione

Al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e con i poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno le Unità Sanitarie Locali interessate con appositi servizi di vigilanza, coordinati dal Servizio Ecologia, Igiene Ambientale e Prevenzione della Regione.

Alla formazione professionale del relativo personale, provvederà la Regione con corsi di qualificazione.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **35.**

Contributo all'ente autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le Regione Campania, al fine di contribuire nel concreto ad iniziative di formazione culturale, che favoriscano, pur se in via subordinata, anche l'immagine turistica, considera il cinema mezzo di espressione artistica e di formazione e di comunicazione sociale, riconoscendone l'importanza per la crescita delle popolazioni.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 e secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del proprio statuto, la Regione favorisce l'attività istituzionale dell'Ente Autonomo Festival del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) mediante la erogazione annuale di un contributo per la realizzazione del Festival e delle rassegne minori e a corredo dell'iniziativa principale.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 300 milioni per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1418, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, con la denominazione: «Contributo all'Ente Autonomo Festival Internazionale Del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana», mediante prelievo della somma di lire 300 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive integrazioni.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo ed allo Spettacolo, approva il piano artistico del Festival per l'annuale edizione assegnando all'Ente in parola il contributo previsto.

Art. 5

Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Ente Autonomo Festival Internazionale Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) trasmette alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta durante l'anno.

La Giunta regionale approva il consuntivo entro il 31 dicembre.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **36.**

Abrogazione della legge regionale 17 marzo 1981, n. 14, concernente: «Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione delle susine».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 17 marzo 1981, n. 14 concernente «Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione delle susine» è abrogata.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **37.**

Adesione della regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di contribuire al miglioramento dei collegamenti tra le istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria ed il mondo operativo agricolo e di incrementare l'attività di ricerca e spe-

rimentazione piú direttamente finalizzate alla risoluzione dei problemi che limitano lo sviluppo dell'agricoltura campana, la Regione Campania aderisce al «Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura» con sede in Portici.

Art. 2

I rappresentanti della Regione Campania negli organi del Consorzio di cui al precedente articolo 1, sono nominati dal Consiglio Regionale entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della proposta; decorso inutilmente tale termine la proposta della Giunta si intende accolta.

Allo scopo di garantire un reale e continuo collegamento e una proficua collaborazione tra il «Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura» ed il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, i rappresentanti di cui al primo comma, saranno prescelti fra i funzionari del Servizio medesimo.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 25.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 880, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 denominato: «Partecipazione al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici», mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo 851 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Per gli anni successivi la spesa e la relativa copertura finanziaria saranno determinate con legge di approvazione del bilancio ai sensi del I comma dell'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 — II comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **38**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le norme del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 si applicano per due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La dizione «e per conoscenza alla Regione Campania» contenuta nello articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi come inoltro alla Regione stessa di una seconda copia delle istanze di intervento avanzate dagli Enti abilitati.

Art. 3

All'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 la parola «di trasferimento» deve intendersi «di trasferta».

Art. 4

L'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi che al penultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 è «aggiunto» e non «sostituito» il dispositivo del medesimo articolo.

Art. 5

L'importo della spesa prevista dall'art. 18 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 è elevato da L. 300 milioni a L. 500 milioni.

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Agli appalti dei lavori inferiori a duecentocinquantamilioni possono partecipare anche imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro che, pur non avendo l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, risultino iscritte all'albo professionale artigiano per le imprese artigiane e al Registro Prefettizio per le cooperative da almeno sei mesi dalla data della gara».

Art. 7

I comma successivi al secondo dell'articolo 2 del «Regolamento di attuazione» della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58» sono cosi sostituiti.

Entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale del piano annuale, gli interessati all'intervento dovranno far pervenire al competente Assessorato regionale i progetti esecutivi redatti da un tecnico laureato. Qualora trattasi di interventi su beni mobili, artistici, librari, archivistici e similari, gli interessati, in luogo dei progetti esecutivi dovranno presentare adeguati piani procedurali, costituiti da una relazione tecnica, da una stima delle opere da eseguirsi e di un foglio di patti e condizioni, redatti da tecnici qualificati.

Sia i progetti esecutivi che i piani procedurali dovranno essere muniti del parere della competente Soprintendenza.

La Giunta regionale approva i progetti o i piani procedurali e stabilisce le modalità di esecuzione delle opere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

In caso di concessione del contributo a privati, per la relativa sorveglianza, il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore competente, o l'Assessore a tal fine delegato, nomina, con proprio decreto, l'ingegnere capo dei lavori cui sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con delibere nn. 1713 e 1714, entrambe del 29 febbraio 1980, fermo restando la nomina del direttore dei lavori da parte del concessionario. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessorato competente, o l'Assessorato a tal fine delegato, nomina altresì, nei limiti previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, il collaudatore in corso d'opera.

Se il concessionario è un Comune, oppure uno degli Enti sotto la vigilanza della Regione Campania di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, saranno applicate le procedure previste dalla predetta legge e dalle successive integrazioni, dalla progettazione al collaudo, fermo restando gli altri obblighi nei riguardi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge regionale 9 novembre 1974, n 58. Tale disposizioni si applica anche nel caso in cui il privato delega all'appalto ed all'esecuzione dei lavori le Soprintendenze dei Ministeri dei Beni Culturali e gli altri Enti di cui al precitato articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Quando l'importo del finanziamento è superiore a L. 300 milioni i progetti esecutivi devono essere sottoposti, preventivamente, all'esame del Comitato tecnico regionale.

I pareri richiesti dal presente articolo devono essere espressi entro 60 giorni dal deposito dei progetti presso l'ufficio competente. Il silenzio o il parere tardivamente espresso equivalgono a pareri favorevoli.

L'importo dei lavori sarà liquidato all'Ente concessionario e se il finanziamento viene concesso a privati, a richiesta del concessionario, gli stati di avanzamento, secondo quanto stabilito dal capitolato di appalto sono pagati direttamente all'impresa esecutrice, al netto del ribas-

so e delle ritenute di legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta del competente Assessore, o dell'Assessore a tal fine delegato.

Art. 8

Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 sono abrogati e sostituiti dal seguente dispositivo:

«Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, la deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblico interesse da parte del Consiglio comunale deve essere motivata sotto il profilo della urgenza e della compatibilità con le altre previsioni del piano urbanistico comunale ed è inviata per conoscenza all'Amministrazione provinciale o alla Comunità Montana competente per territorio».

Art. 9

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, così come introdotto, dall'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 14 è così modificato:

«Il tecnico incaricato dal Presidente della competente Sezione provinciale del Comitato Tecnico regionale per la istruttoria dello strumento urbanistico funge da relatore presso la stessa Sezione, di cui, limitatamente alla pratica istruttoria, è, considerato componente di diritto con voto consultivo».

Art. 10

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 è inserito il comma seguente:

«Il parere di cui al precedente comma, per i Comuni di cui all'art. 9 del decreto legge 20 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80, deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Trascorso il suddetto termine il parere si intende acquisito in senso favorevole».

Art. 11

Le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49, si applicano in alternativa a quanto sancito dall'art. 20 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 12

All'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49, penultimo rigo, la parola «perché» deve intendersi «purché».

Art. 13

All'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

Sino alla organica attuazione dei primi cinque comma del presente articolo, i piano annuali esecutivi di finanziamento sono predisposti nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio sulla base di assegnazione di un plafond di finanziamento per Ente abilitato da utilizzare con le modalità previste dal successivo articolo 6.

La spesa assegnata agli Enti abilitati rappresenta il limite massimo di intervento finanziario della Regione che può essere utilizzato dagli Enti medesimi secondo le modalità previste dalla lettera a) e b) dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Nel caso di assegnazione di fondi secondo la forma della lettera a), richiamata nel comma precedente, essi rappresentano l'annualità massima utilizzata dall'Ente abilitato, per intero o frazionata, che può devolvere in favore della Cassa DD.PP. ovvero di altri Istituti di Credito.

Il ricorso agli Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP. è consentito quando questa rifiuti la concessione del mutuo per esaurimento del plafond utilizzabile da parte dell'Ente abilitato, ovvero per altre ragioni.

L'accesso al mutuo con altri Istituti di Credito è consentito esclusivamente alle migliori condizioni del mercato finanziario, salvo che l'Ente abilitato in caso di condizioni più onerose, dichiari espressamente, nelle forme dovute, che l'Istituto mutuante prescelto è l'unico disponibile a concedere il mutuo.

Nel caso di contrazione del mutuo con Istituto di Credito diverso dalla Cassa DD.PP., l'importo delle rate di ammortamento, che non può superare il plafond messo a disposizione dell'Ente

abilitato, e il numero delle relative annualità sono rapportate a quelle praticate dall'Istituto medesimo, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37.

Gli Enti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso di perfezionamento mutui con la Cassa DD.PP. o che l'abbiano già contratta con la stessa Cassa, ovvero con Istituti di Credito diversi, in deroga al disposto del II comma, possono usufruire dell'adeguamento della aliquota annuale del contributo così come previsto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37.

Art. 14

All'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

Sino alla stipula delle convenzioni di cui ai comma precedenti, gli Enti abilitati, in sede di individuazione delle opere così come previsto dall'articolo 6 e sue successive modifiche ed integrazioni, scelgono gli Istituti di Credito o Enti Previdenziali anche diversi dalla Cassa DD.PP. con i quali intendono accendere il mutuo e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti già concessi e non ancora attivati, vincolati al mutuo con la Cassa DD.PP.. In tal caso, i termini previsti dall'art. 12 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sono prorogati di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Gli Enti abilitati possono eseguire le opere assistite dall'intervento finanziario della Regione e/o di altri Enti mediante l'Istituto della concessione. In tal caso i contributi possono essere devoluti in favore del concessionario.

Art. 16

All'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

«Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altri Istituti di Credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

Per i tecnici dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del Servizio Lavori Pubblici della Regione».

Art. 17

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente dispositivo:

«Tutte le richieste di intervento di cui ai comma precedenti devono contenere anche l'indicazione delle presumibili spese relative alla progettazione di massima ed esecutiva, alla direzione dei lavori, alle funzioni dell'ingegnere capo dei lavori, al collaudo, ai contributi previdenziali e al carico I.V.A.».

Art. 18

All'articolo 20 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

«I quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il limite fissato dal III comma dell'articolo 13 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge 20 aprile 1983, n. 131».

Art. 19

All'articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

«Il Direttore dei lavori delle opere di cui ai comma precedenti, anche ai fini dell'accesso al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale, è tenuto a comunicare al competente Servizio regionale, entro dieci giorni dalla stesu-

ra del verbale relativo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di che trattasi, anche se le opere sono realizzate con fondi a carico del bilancio dell'Ente abilitato.

Il legale rappresentante dell'Ente abilitato non può disporre il pagamento delle spettanze in favore del Direttore dei lavori se questi non abbia ottemperato agli adempimenti previsti dal comma precedente.

In via transitoria, il Direttore dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge fornisce le notizie richieste dal precedente terzo comma relativamente alle opere in corso di realizzazione».

Art. 20

Il terzo comma dell'articolo 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente dispositivo:

«È componente di diritto, con voto consultivo, il funzionario della Regione al quale è affidato l'incarico di istruire atti di competenza del Comitato e funge da relatore sull'argomento posto all'ordine del giorno».

Allo stesso art. 47 è aggiunto il seguente comma:

«Il Presidente può associare con voto consultivo al lavoro del Comitato Tecnico regionale, un esperto di livello universitario, qualora l'esame di questioni di particolare natura lo richieda».

Art. 21

Il dispositivo della lettera a) dell'art. 42 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonché diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovano nei ruoli del personale della Regione, degli Enti locali e degli Enti Pubblici, da almeno 5 anni, di cui al precedente art. 2.

Art. 22

Il primo comma dell'art. 51 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal presente dispositivo:

Ai componenti del Comitato Tecnico regionale e delle sue Sezione provinciali è assegnata una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari alla indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato regionale di Controllo e il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **39.**

Promozione e sviluppo delle forme associative in favore delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania allo scopo di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di consorzi tra imprese artigiane, in quanto strumenti

essenziali per la crescita equilibrata del settore, concede incentivi ai soggetti descritti nell'articolo seguente.

Art. 2

Sono ammessi alle provvidenze i consorzi e le Società consortili tra imprese artigiane, iscritte negli Albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, purché:

— la totalità degli associati abbia la sede nella Regione Campania;

— il numero dei consociati non sia inferiore a 5;

— il consorzio persegua gli scopi elencati nell'art. 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

Sono escvlusi dei benefici i consorzi o società consortili con finalità di gestione di centri meccanografici e/o contabili costituiti da meno di 200 imprese. Sono, altresì, esclusi i consorzi con finalità di assistenza al credito a breve termine in quanto beneficiari diretti di specifiche provvidenze regionali.

Art. 3

Ai soggetti di cui all'articolo precedente la Regione concede:

a) contributi al fondo consortile o al capitale sociale;

b) contributi per spese relative alla gestione;

c) contributi per investimenti materiali ed immateriali nell'ambito di progetti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

Per poter accedere ai contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 le forme associative devono predisporre ed ottenere l'approvazione da parte della Giunta Regionale di almeno un progetto finalizzato al conseguimento degli scopi sociali di cui al punto c) del precedente articolo 3 e di avervi dato inizio.

Art. 5

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e conforme parere del Comitato esecutivo dell'E.R.S.V.A., nell'ambito delle priorità settoriali e/o territoriali stabilite per ciascun triennio dalla competente Commissione consiliare.

Con analogo procedimento la Giunta regionale può adottare la revoca del contributo nel caso di mancata o difforme realizzazione delle iniziative o di perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2.

I provvedimenti previsti nei precedenti commi sono definitivi.

Art. 6

Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 3 è determinato in misura pari alla quota versata dai soci entro il limite massimo di L. 10.000.000.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 3 è concesso per un periodo di tre anni, in misura pari al 40%, nel limite di 40 milioni annui, delle spese documentate, con la presentazione di fatture quietanze, relative a:

— contratti di locazione di beni immobili e/o mobili;

— contratti di forniture di energia elettrica, acqua, gas, pulizia;

— polizze di assicurazione;

— rapporti di lavoro.

Art. 7

La Regione concede ai Consorzi, che si avvalgono di funzionari qualificati ai sensi del successivo art. 11, un contributo, per non più di un triennio, pari al 70% delle relative spese sostenute e documentate.

Sono ammessi al beneficio previsto nel comma precedente:

— i Consorzi costituiti da non meno di 10 imprese per le spese relative ad un solo funzionario;

— i Consorzi costituiti da non meno di 50 imprese per le spese relative a due funzionari;

— i Consorzi costituiti da non meno di 100 imprese per le spese relative a tre funzionari.

Art. 8

Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 3 è concesso nella misura del 30% della spesa documentata e ritenuta ammissibile per non più di due progetti nell'anno solare.

Art. 9

Le domande di contributo, redatte in carta legale, indirizzate alla Giunta regionale, da inoltrare entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il tramite dell'E.R.S.V.A., devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) programma annuale di attività corredato di piano finanziario;

c) relazione tecnica illustrativa tesa a specificare gli obiettivi dell'investimento.

Ai Consorzi che ne facciano richiesta può essere concesso sui contributi previsti dall'art. 7 un acconto pari al 30% della spesa massima. L'acconto è concesso su presentazione di specifica domanda corredata da una dichiarazione giurata del Presidente attestante l'avvenuto inizio del progetto.

Il saldo, su domanda delle forme associative, e subordinato alla presentazione di fatture quietanzate, munite di dichiarazioni liberatorie, afferenti le spese sostenute e di una relazione sull'attività svolta.

Art. 10

I contributi previsti nella presente legge sono cumulabili con le agevolazioni finanziarie della legislazione nazionale o locale con il limite di non superare la spesa totale sostenuta.

Art. 11

La Regione Campania istituisce, delegandone l'organizzazione all'E.R.S.V.A., appositi corsi per la formazione di quadri tecnici destinati all'amministrazione dei Consorzi, mediante lo svolgimento di cicli di preparazione affidati a docenti universitari, esperti nelle varie discipline.

I corsi della durata non inferiore a 6 mesi sono riservati nel primo biennio a esperti forniti di laurea o di diploma di scuola media superiore che già operino nel settore dell'artigianato.

Art. 12

Nel primo anno di applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere inoltrate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 650.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1016 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, di nuova istituzione, con la denominazione: «Promozione e sviluppo delle forme associative in favore delle imprese artigiane» mediante prelievo della occorrente somma di L. 650.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. 40.

Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, per potenziare e qualificare le attività turistiche ed elevare i livelli occupazionali nel settore. concede mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale nella misura e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Le agevolazioni concesse:

a) agli Enti locali e loro consorzi ed agli Enti pubblici ivi compresi gli Enti turistici per la costruzione, al ristrutturazione e l'ampliamento di impianti termali e congressuali, nonché impianti complementari per il turismo;

b) ai Comuni e loro consorzi per l'acquisizione, la ristrutturazione ed ammodernamento di strutture alberghiere preesistenti da conservare alla destinazione turistico-ricettiva;

c) alle organizzazioni cooperativistiche e sociali per la realizzazione e l'ammodernamento di case per ferie dei lavoratori, di ostelli per la gioventù, di campeggi e di villaggi turistici a tipo alberghiero;

d) ad operatori singoli od associati, a persone fisiche e giuridiche appartenenti anche a Stati esteri operanti nel settore per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili ad uso alberghi, di motels, di pensioni, nonché di ostelli per la gioventù, di campeggi e di villaggi turistici a tipo alberghiero.

Art. 3

La concessione delle agevolazioni avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati alle norme della legislazione vigente e si estende anche alle attrezzature complementari e servizi turistici compresi gli impianti termali e gli stabilimenti balneari relativi o non alle opere indicate, in particolare se realizzate da Enti locali o in forme associative, purché finalizzati allo scopo turistico.

Per le zone interne e montane del territorio regionale, in considerazione della particolare carenza di strutture ricettive, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, le agevolazioni, di cui alla presente legge, sono concesse anche ad iniziative autonome di ristoro e di servizi turistici.

All'erogazione dei mutui provvedono gli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, attraverso anticipazioni agli stessi da parte della Regione, regolate da apposite convenzioni, che saranno definite dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

La concessione è riconosciuta a quegli operatori ed a quegli Enti che non hanno ottenuto altre agevolazioni, per i medesimi scopi e destinazioni, riferite alle singole unità costituenti l'intero complesso.

Art. 4

I mutui a tasso agevolato, di durata non superiore a 20 anni, vengono concessi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta regionale e, comunque, la misura del mutuo non dovrà eccedere i tre miliardi.

Quando l'iniziativa venga assunta da un Comune o Consorzio di Comuni il mutuo a tasso agevolato di durata non superiore a 20 anni potrà essere elevato al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa per l'acquisto del terreno e dell'immobile da destinare ad uso albergo non può es-

sere riconosciuta in misura superiore al 10% della spesa ammissibile per le grandi iniziative ed al 15% per le medie e piccole iniziative. Si intendono per grandi iniziative quelle che prevedono la realizzazione di almeno 350 posti letto. Per gli Enti locali e le organizzazioni cooperativistiche e sociali tale percentuale può variare, con decisione del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione competente.

Qualora l'acquisto dell'immobile, già utilizzato per fini ricettivi, sia effettuato da un Comune o Consorzio di Comuni e nel Comune e nell'area consortile non esistono altre idonee strutture ricettive e l'acquisto dell'immobile rappresenta l'unica possibilità di salvaguardia della ricettività esistente, la spesa relativa sarà riconosciuta nella misura del 100% del valore accertato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

Il tasso di interesse è determinato nella misura del 5,50% annuo, salvo diverse indicazioni degli Organi Centrali competenti.

Art. 5

Maggiorazione dei mutui

La Regione può autorizzare l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa per le opere di ristrutturazione relative alle tipologie indicate nell'art. 2 lettera d) della presente legge.

Le ristrutturazioni di cui al comma precedente, che comportano un miglioramento dei servizi legato ad un incremento dei livelli occupazionali, saranno privilegiate nell'ordine degli interventi.

Per le iniziative di cui all'art. 2 lettere b) e c) della presente legge, la Regione autorizza l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa a finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa.

Art. 6

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 15% della spesa accertata che sarà riconosciuta in misura non superiore alla spesa ammissibile a finanziamento.

La spesa accertata, sulla base della relativa documentazione e delle risultanze dei controlli effettuati a cura del Servizio Turismo, non potrà essere riconosciuta per importi superiori a lire 3 miliardi.

Qualora si tratta di contributi in conto capitale richiesti da Enti locali o da loro Consorzi e da organismi cooperativistici senza scopo di lucro, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può elevare la percentuale di erogazione del contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50%.

Per le opere di arredamento e per le attrezzature mobili sarà concesso un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa sostenuta, documentata con fatture di acquisto ed accertata dal Servizio Turismo.

Per gli insediamenti ricadenti in zone montane tale contributo sarà elevato nella misura del 35%.

Art. 7

Modalità di presentazione delle istanze

Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale debbono essere dirette alla Giunta regionale — Servizio Turismo — tramite i Sindaci dei Comuni interessati all'insediamento alberghiero, che provvedono a trasmettere al Servizio Turismo della Giunta regionale, entro 30 giorni, accompagnate dal parere della Giunta Comunale, sentito l'E.P.T. competente per territorio.

Al termine dei 30 giorni, i Sindaci sono, comunque, tenuti a trasmettere le domande corredate dalla debita documentazione alla Giunta regionale - Servizio Turismo — anche senza parere.

In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.

L'Assessore al Turismo provvede ad avviare ad istruttoria bancaria le istanze esaminate — a scadenza trimestrale — sentita la Commissione

Consiliare competente che è tenuta a pronunciarsi entro a 20 giorni dalla data di ricezione della proposta dello stesso e trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole.

Art. 8

Modalità di concessione

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione adottata dalla Giunta su proposta dell'Assessore al Turismo, a conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo precedente.

Il decreto di concessione stabilisce le clausole operative tecniche alle quali dovrà attenersi ciascun beneficiario, nonché i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 9

Disciplina: decadenza

L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, pena la decadenza del beneficio. Per comprovati motivi di necessità, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga non superiore a mesi sei.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge disposti in favore dei proprietari degli immobili, di cui al precedente art. 3 è subordinata alla iscrizione ipotecaria sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Nel caso che il beneficiario non sia proprietario dell'immobile può offrire altro tipo di garanzie reali o personali.

Art. 10

Revoca della concessione

La concessione è revocata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo nei seguenti casi:

a) quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione;

b) quando venga mutata la destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;

c) quando vengano accertate gravi violazioni di leggi sociali e di norme urbanistiche.

Qualora le opere non siano ultimate nel termine stabilito nel decreto di concessione, per comprovati motivi di necessità, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato una proroga non superiore a mesi sei.

Le quote eventualmente già erogate dovranno essere recuperate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

Art. 11

Vincolo della destinazione

Gli immobili oggetto di finanziamento saranno vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo, nel caso di istanze di mutuo e contributo a fondo perduto e, per un periodo non inferiore ad anni 10, per le sole istanze di contributo a fondo perduto.

Il Presidente della Giunta della Regione, su proposta dell'Assessore al Turismo, e previo parere della Commissionre Consiliare competente, può autorizzare il mutamento della destinazione anche prima della scadenza del mutuo o del periodo di anni 10, nel caso di concessione di solo contributo a fondo perduto, quando sia dimostrata l'impossibilità e la non convenienza della destinazione stessa.

Il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione anticipata totale del mutuo ed alla restituzione del contributo a fondo perduto percepito.

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

a) mediante le quote di ammortamento per capitali ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e successiva proroga, nonché della presente legge;

b) mediante i recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base ai provvedimenti legislativi di cui alla lettera a) che precede;

c) mediante le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati;

d) mediante appositi stanziamenti che saranno determinati con leggi di approvazione dei bilanci annuali, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché le quote dei contributi F.E.S.R, concessi alla Regione Campania ai sensi del regolamento CEE n. 724/75 e n. 214/79 sulle provvidenze già concesse ai sensi della legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e L.R. n. 42 del 7 luglio 1981 e della presente legge;

e) mediante i fondi derivanti alla Regione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 «legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» dal Progetto Speciale per gli itinerari turistico-culturali per la valorizzazione del Mezzogiorno.

Art. 13

Le somme impegnate sugli stanziamenti di cui alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 prorogata con legge regionale n. 42 del 7 luglio 1981 che non sono state erogate per effetto di riduzione, revoche o rinuncia degli interessati, possono essere assegnate a quegli operatori turistici che hanno inoltrato istanza, fin dall'entrata in vigore delle leggi sopracitate per la realizzazione delle tipologie dalle stesse previste, purché venga riprodotta la documentazione richiesta dai criteri e direttive di applicazione, entro 60 giorni datta data di pubblicazione della presente legge.

Art. 14

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, gli stanziamenti di cui all'art. 12, per la parte non impegnata entro il termine dei corrispondenti esercizi viene reiscritta alla competenza dell'esercizio finanziario successivo per le medesime finalità.

Art. 15

Norme transitorie e finali

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse agli operatori turistici di cui al precedente art. 2 secondo le direttive ed i criteri che il Presidente della Giunta regionale, provvede ad emanare ovvero a modificare ed aggiornare, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo sentita la Commissione consiliare competente. Tali criteri e direttive saranno aggiornati annualmente con la medesima procedura.

Art. 16

Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere concesse anche per le opere che siano state iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge a condizione che, per le opere stesse, sia stata presentata regolare domanda ai sensi delle leggi regionali n. 14 del 7 febbraio 1979 e n. 42 del 7 luglio 1981 e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato né intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalle citate leggi o da altri provvedimenti legislativi.

Art. 17

I destinatari dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e della successiva legge di proroga n. 42 del 7 luglio 1981, che nella realizzazione delle iniziative turistico-alberghiere, hanno dovuto sostenere maggiori oneri a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981, essendo stato il territorio di insediamento dichiarato zona a rischio sismica S=12, S=9, con conseguente sospensione dei lavori o variazione progettuale possono ottenere un mutuo suppletivo a tasso agevolato del 5,50%, per la maggiore spesa che sarà riconosciuta ammissibile purché presentino istanza alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredata da apposita certificazione del Comune che i lavori di costruzione sioni e/o variazioni per essere assoggettati alla normativa sismica. Lo stesso beneficio potrà essere concesso ai destinatari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali n. 14

del 7 febbraio 1979 e n. 42 del 7 luglio 1981, che hanno sostenuto costi maggiori di quelli preventivati a causa di ritardi verificatisi nella procedura di concessione del mutuo, purché presentino istanza alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da apposita certificazione del Comune da cui risulti la data di inizio dei lavori.

Per far fronte agli oneri derivanti da questo articolo sarà riservato il 10% delle risorse di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 18

Sullo stato di attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare.

Art. 19

La presente legge è dichiara urgente, ai sensi dell'art. 127. comma II della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **41**.

Interventi per favorire l'agriturismo in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità ed obiettivi

La Regione Campania, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agricola nazionale, regionale e della CEE, promuove e sostiene iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare nelle zone interne e comunque nelle zone non immediatamente adiacenti a centri caratterizzati da intenso sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:

1) l'edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini turistici;

2) le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico, al fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità;

3) la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;

4) le tradizioni culturali e folkloristiche più legate al mondo contadino e la loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali e nazionali;

5) il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con potenzialità agro-turistiche della Regione;

6) lo studio dei rapporti e la loro evoluzione, tra la cultura urbana e quella rurale e montana;

7) l'aggiornamento professionale degli operatori agroturistici, la diffusione e la promozione dell'agriturismo tra le popolazioni urbane.

Art. 2

Priorità

La Regione, nella programmazione degli interventi, dovrà tener conto con priorità di:

1) progetti di imprese agricole singole o associate che, ubicate in zone che presentino motivi di particolare interesse agricolo, climatico, archeologico e folkloristico, siano idonee a sviluppare un turismo connesso con le attività agricole;

2) progetti che si riferiscono ad aziende singole o associate le quali abbiano predisposto

piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola compatibili con un'utilizzazione agrituristica;

3) progetti che si inseriscono in un programma organico di sviluppo agrituristico, su dimensione comprensoriale, in collegamento con il riassetto socio-economico del territorio.

Art. 3

Natura degli interventi

Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge riguardano l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:

1) Interventi nelle aziende agricole riguardanti:

a) il recupero, riattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione agrituristica e miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche ed idriche, e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi;

b) la sistemazione di locali con relative attrezzature da destinarsi alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'Azienda, in collegamento funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;

c) l'allestimento di «agricampeggi» attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulottes, per un massimo di tre tende e di tre ruolottes;

2) Attività di promozione svolte da Enti ed organizzazioni di cui al punto 2 del successivo art. 4, quali manifestazioni, attività di propaganda, organizzazione di soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni altra iniziativa volta allo sviluppo dell'attività agrituristica;

3) Interventi nei territori classificati montani riguardanti:

a) realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;

b) realizzazione di itinerari turistici guidati.

Art. 4

Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

1) gli operatori agrituristici singoli o associati iscritti all'elenco di cui all'art. 5;

2) associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazioni di Associazioni a carattere nazionale.

La Giunta regionale, su proposta congiunta del Servizio Turismo o del Servizio Agricoltura, attua progetti organici per la promozione dell'agriturismo in Campania.

Art. 5

Elenco regionale degli operatori Agrituristici

È istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori Agrituristici. Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti nell'Albo previsto al Capo III della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982, che pratichino o intendano praticare l'Agriturismo singolarmente o in forma associativa, secondo le finalità della presente legge.

Nelle more dell'Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli, potranno essere iscritti nell'elenco regionale degli operatori Agrituristici coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63 della legge Regionale n. 42/82.

Art. 6

Iscrizione all'Elenco

L'istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'elenco deve essere inoltrata alla Giunta tramite il Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l'attività e parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario relativo ai locali da adibire all'attività. L'istanza deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'Azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio.

Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l'esercizio dell'attività agrituristiche, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla Commissione istituita ai sensi del successivo articolo II, per i successivi adempimenti.

L'iscrizione nell'elenco comporta il rilascio di un certificato di iscrizione.

Avverso la negata iscrizione e la revoca dell'iscrizione, è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla notifica del provvedimento in caso di omessa iscrizione è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma del IV comma.

La Giunta provvede nei successivi trenta giorni.

Art. 7

Diritti ed obblighi degli operatori Agrituristici

Coloro che sono iscritti nell'elenco degli Operatori Agrituristici potranno:

a) beneficiare dei contributi di cui all'art. 13 della presente legge;

b) godere delle attività promozionali e di propaganda svolte da Enti o da associazioni e comitati.

L'iscrizione nell'elenco comporta l'obbligo:

a) di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico di cui all'articolo precedente;

b) di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel certificato medesimo.

Art. 8

Certificato comunale

Per l'esercizio dell'attività agrituristica, gli operatori iscritti all'elenco dovranno munirsi del certificato di cui al V comma dell'art. 6 rilasciato dal Comune previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie necessarie, dal quale dovranno risultare:

— tipo di attività svolte;

— modalità e limiti di esercizio;

— disponibilità recettiva;

— obbligo della tenuta del registro degli ospiti e delle relative comunicazioni alle autorità di P.S.;

— tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l'E.P.T. competente per territorio;

— l'elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso la azienda.

Art. 9

Revoca dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco

L'iscrizione nell'elenco può essere revocata su proposta del Comune a seguito di accertamenti che l'operatore:

1) sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8;

2) abbia perso i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica;

3) non svolga da due anni attività di agriturismo.

La revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'elenco, comporta l'esclusione da ogni beneficio e la revoca delle agevolazioni.

La cancellazione dall'elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all'art. 7 comporta, per gli operatori agrituristici che abbiano beneficiato dei contributi di cui all'art. 13, l'obbligo di restituire i contributi stessi.

Art. 10

Procedura e termini per la presentazione delle domande ed approvazione

Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 13 devono essere presentate entro il mese di dicembre di ogni anno in duplice copia, alle Comunità Montane per i territori classificati montani e alle Province per gli altri territori, corredate:

— del progetto o programma di attività;

— della descrizione dell'opera e delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 3;

— del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

Le Province e le Comunità Montane provvederanno alla istruttoria delle richieste e faranno pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla presentazione delle domande i propri pareri.

La Giunta regionale provvederà alla concessione degli incentivi su proposta congiunta dei Servizi Agricoltura e Turismo.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma II e III dell'art. 13 devono essere presentate alla Regione Campania — Assessorato Turismo — entro il mese di gennaio di ogni anno, corredate:

— del programma di attività;

— del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

Entro il mese di marzo la Giunta regionale definisce il programma annuale e delibera la concessione dei contributi, determinando la spesa da ammettere, l'ammontare del contributo e, per il caso di esecuzione di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa ed eventuali proposte di modifica circa le modalità di realizzazione dell'opera o dell'iniziativa.

I provvedimenti di concessione vanno notificati anche ai Comuni in cui ricadono le aziende beneficiarie.

Art. 11

Commissione consultiva regionale

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi di cui all'art. 12, è istituita una Commissione consultiva regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

— dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;

— dall'Assessore al Turismo;

— dall'Assessore all'Agricoltura;

— da un rappresentante di ciascuna delle cinque Amministrazioni provinciali della Regione, esperto in agricoltura;

— da cinque rappresentanti delle Comunità Montane, uno per ogni Provincia designati dall'UNCEM;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale al Turismo;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale Cultura e Beni Culturali;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Artigianato;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale del Commercio;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale della Programmazione;

— da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Urbanistica;

— da un rappresentante di ciascuno dei cinque Enti Provinciali del Turismo della Regione;

— da tre imprenditori agricoli designati dalle Organizzazioni Professionali Agricole;

— da tre esperti rappresentanti delle Associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale.

Alla Commissione è demandato il compito di formulare alla Giunta regionale proposte per la definizione del programma pluriennale di interventi e per i programmi annuali di attuazione e dispone l'iscrizione all'apposito Albo degli operatori agrituristici che ne fanno richiesta in attuazione dell'art. 6 della presente legge.

Art. 12

Programma regionale

La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 11, definisce entro il mese di dicembre, in conformità agli indirizzi ed alle finalità della presente legge, il programma pluriennale di interventi per l'agriturismo ed i programmi annuali di attuazione.

Il programma pluriennale prevede:

— le analisi di base e le valutazioni generali;

— le linee di indirizzo programmatico ed il collegamento con i piani degli altri settori, in particolare di quello agricolo e turistico;

— i criteri di intervento, gli obiettivi, le priorità e le fasi ed i tempi di attuazione.

Il programma annuale prevede:

— l'aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del programma pluriennale;

— la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso in funzione delle destinazioni degli interventi con il vincolo che almeno il 70% delle risorse finanziarie disponibili debbono essere destinate alle aree classificate montane che siano comunque ubicate oltre cinque chilometri dal mare;

— la elencazione delle iniziative e progetti ammessi a contributo.

Art. 13

Contributi

Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1) lett. a); b) e c) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione a favore degli operatori agrituristici iscritti nell'elenco, di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone montane, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari per i quali la misura del contributo può raggiungere il 70% della spesa ammessa, elevabile all'80% nelle zone montane.

Per le attività di promozione specificate al punto 2 dell'art. 3, la Giunta regionale delibera la concessione a favore dei soggetti di cui al punto 2 dell'art. 4 di contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 3) lett. a) e b) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione di finanziamenti con spesa a totale carico del bilancio regionale e le relative funzioni amministrative sono delegate alle Comunità Montane secondo i principi contenuti nella legge regionale 4 maggio 1979 n. 27.

Art. 14

Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi ha luogo in un'unica soluzione successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione.

A tal fine i soggetti destinatari dei benefici dovranno far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese, munita di idonei documenti giustificativi.

Per le iniziative di maggior impegno o quando sussistano comprovate necessità, la Regione può disporre, su richiesta degli interessati, la anticipata erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del contributo deliberato.

Art. 15

Incompatibilità e vincolo di destinazione

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime opere ed iniziative con benefici previsti da altre analoghe provvidenze legislative regionali e nazionali.

I beneficiari dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo per anni 10 consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo stesso.

In particolare la concessione del contributo per gli interventi di cui all'art. 3 punto 1) lettere a), b) e c) comporta il vincolo di destinazione agli usi di agriturismo degli immobili cui si riferisce per un periodo di 10 anni.

Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione, e reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione.

La cancellazione del vincolo comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale.

Art. 16

Revoca della concessione dei contributi

La Regione deve controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei

soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, revocare la concessione del contributo con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta:

— qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

— nei casi di cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 5;

— quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

La revoca del contributo comporta:

— la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale;

— la conseguente responsabilità a carico degli amministratori per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.

Art. 17

La legge regionale 5 giugno 1975, n. 53 è abrogata.

Art. 18

Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge per l'anno 1984, la Regione interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all'art. 4 punto 2) a sostegno delle iniziative coerenti con i fini ed obiettivi della presente legge.

La Giunta regionale approva il programma di ripartizione dei fondi per l'anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l'osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Art. 19

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 700 milioni per il 1984, di cui l'80% per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1), lettere a), b) e c) dell'art. 3, il 10% per le attività di cui al punto 2) ed il 10% per le attività di cui al punto 3) dell'art. 3 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1205, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, con la denominazione: «Interventi per favorire l'agriturismo in Campania», mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **42.**

Esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Attività di programmazione

Art. 1

Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

La Regione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e delle direttive del Governo, al fine del perseguimento delle finalità di programmazione della rete distributiva dei carburanti per uso di autotrazione, in funzione delle esigenze territoriali e dell'utenza, del rapporto della rete carburanti con quella viaria, della riduzione del costo di distribuzione attraverso l'individuazione di una tipologia ottimale delle strutture, nonché di una adeguata produttività del sistema mediante il raggiungimento di livelli di erogato medio europeo e di una professionalità delle gestioni approva un piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva nel territorio di competenza.

Il piano di cui al precedente comma è predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 15, e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 2

Criteri per la pianificazione

Il piano regionale, deve uniformarsi, in modo specifico, ai seguenti criteri:

a) prevedere la presenza di impianti di distribuzione anche nei piccoli centri, in quelli isolati ed in quelli caratterizzati da turismo stagionale;

b) fornire ai Comuni i criteri per l'individuazione e la chiusura entro i termini previsti dal piano degli impianti ubicati nei centri storici, che turbino i valori storico - ambientali e siano di intralcio alla circolazione, comportando l'arresto delle linee di flusso del traffico veicolare;

c) indicare le aree idonee e i criteri di priorità per il trasferimento — entro il 31 dicembre 1984 — degli impianti attualmente esistenti nei centri storici, prevedendo anche la concentrazione obbligatoria degli impianti coercitivamente o volontariamente trasferiti;

d) incoraggiare, anche con adeguate facilitazioni e incentivi da definire nel piano, la concentrazione in un unico impianto di due o più impianti, che non siano quelli soggetti a revoca.

Art. 3

Modalità di formazione e gestione del piano

Il piano è così articolato:

1) rilevazione della consistenza della rete distributiva di carburanti nella regione e contestuale previsione di un sistema di informazione permanente in ordine agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, col territorio e col traffico e alla sua collocazione all'interno del sistema di distribuzione;

2) indicazione delle linee di razionalizzazione della rete distributiva e individuazione delle modalità conseguenti prescritte per le operazioni di concentrazione, trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;

3) definizione di criteri, modalità e tempi per la gestione del piano.

TITOLO II

Attività di amministrazione

Art. 4

Funzioni amministrative

Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni sulla base delle prescrizioni del CIPE e nell'ambito dei criteri generali determinati con la presente legge.

Per l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla presente legge i Comuni possono avvalersi di personale regionale per il tempo strettamente necessario.

Fino all'adozione del «piano regionale» gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni subdelegate sono stabiliti dagli articoli successivi.

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, si applicano le procedure di cui alla legge n. 936/82 e successive modificazioni.

Art. 5

Nuove concessioni

Le nuove concessioni relative agli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti sono rilasciate dai Comuni in conformità al piano regionale.

Nessuna nuova concessione può essere assentita dai Comuni fino alla approvazione del piano regionale, a meno che non sia rilasciata in corrispondenza della chiusura di un impianto già esistente e in attività.

È escluso, in ogni caso, la possibilità di utilizzare impianti le cui concessioni devono essere revocate secondo i criteri di cui al successivo articolo.

In deroga a quanto previsto dal II comma del presente articolo e ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, i profughi che siano in grado di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata dall'autorità consolare, di essere stati titolari di licenze per l'esercizio di analoghi impianti nei paesi di provenienza, hanno diritto ad ottenere dal Comune di residenza una concessione ad installare ed esercire impianti stradali di distribuzione carburanti aventi le stesse caratteristiche di quelli per i quali erano stati autorizzati nei paesi esteri di provenienza.

Nei provvedimenti di concessione di cui al comma precedente dovrà essere contenuta un'apposita clausola che preveda l'obbligo della gestione diretta dell'impianto da parte del titolare ed il divieto del trasferimento della concessione stessa per almeno nove anni dalla data del suo rilascio.

È esclusa dal divieto di cui al precedente comma II del presente articolo la costruzione di nuovi impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione.

Art. 6

Revoche concessioni

I Comuni provvedono a revocare le concessioni in atto, in conformità a quanto previsto dal presente articolo e dal piano regionale.

Per realizzare l'obiettivo previsto dal piano energetico nazionale il numero dei punti di vendita deve essere ridotto:

a) mediante chiusura entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge degli impianti che nell'anno 1976 abbiano erogato fino a litri 100.000 di prodotti;

b) mediante ulteriore eventuale chiusura di impianti, individuati dal piano regionale, fino a raggiungere gradualmente, entro il 1985, l'erogato medio europeo.

Le concessioni relative agli impianti di cui al precedente comma lettera a) devono essere revocate, anche dietro rinuncia; non vanno rinnovate se giunte a scadenza entro la data del 31 dicembre 1982 e non possono essere utilizzate ai fini del potenziamento e della concentrazione.

L'individuazione del punti di vendita di cui al precedente comma è effettuata, con la collaborazione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico di cui alla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Per determinare l'erogato di ciascun impianto sono presi in considerazione la benzina normale, la benzina super, il gasolio e il G.P.L. per autotrazione, per i reali quantitativi erogati.

Sono escluse dalla revoca le concessioni relative agli impianti che hanno erogato nel 1976 fino a litri 100.000, purché attivati in tale anno e, quindi, in fase di avviamento, o per causa di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabile con quanto erogato negli anni 1975 e 1977, o che nel biennio 1980/1981 abbiano avuto un erogato annuo non inferiore a litri 400.000.

Parimenti, non devono essere revocate le concessioni relative agli impianti con erogato fino a litri 100.000 ubicati in località montane, piccole isole e centri isolati ove costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 km. sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione.

Gli impianti di cui al precedente comma sono individuati con provvedimento della Giunta regionale.

Nel caso di più punti di vendita, qualora l'applicazione di tale criterio determini una distan-

za tra gli impianti residui sulla viabilità ordinaria superiore a 30 km., deve essere revocata solamente la concessione più vicina alla data di scadenza.

Le revoche di concessione di cui ai precedenti comma e/o per rinuncia volontaria nonché per motivo di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalle norme in vigore, sono disposte dai Comuni con provvedimento motivato.

Art. 7

Voltura della concessione

Le domande rivolte ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione devono essere presentate al Comune competente per territorio con le modalità indicate all'art. 14 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 8

Trasferimento degli impianti - Concentrazione

I Comuni sono tenuti, al fine di pervenire ad un equilibrato assetto territoriale, ad inserire negli strumenti urbanistici previsioni che tengano conto delle implicazioni urbanistiche e territoriali derivanti da insediamenti di distributori stradali di carburanti.

Le domande di trasferimento degli impianti ad altra località del medesimo comune vanno presentate al Comune corredate come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. n. 1269/1971.

Analoga procedura è prescritta, per la concentrazione in un unico impianto di due o più impianti situati nello stesso comune.

Fino all'approvazione del piano regionale, l'autorizzazione per il trasferimento o per la concentrazione può essere rilasciata solo per motivi di pubblico interesse e solo se si tratta di impianti non soggetti a revoca ai sensi del II comma del precedente art. 6, già installati e in attività, ovvero muniti di provvedimenti di sospensione dell'esercizio.

In occasione del trasferimento non può essere consentito l'aumento del numero degli erogatori, né trasferimenti parziali di impianti, anche quando i singoli erogatori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni ed autorizzazioni.

Il trasferimento dell'impianto, fino a quando non sarà approvato il piano regionale, può essere autorizzato soltanto qualora il punto prescelto per la nuova ubicazione fuori dei centri urbani, fatte salve le norme ANAS e provinciali, risulti ad adeguata distanza dal più vicino impianto, comunque non inferiore a 10 km. sulla stessa direttrice di marcia e di almeno 3 km. nel raggio. Per gli impianti di G.P.L.tali valori si intendono triplicati.

Nei centri urbani, fino a quando non sarà approvato il piano regionale, si prescinde dalle predette distanze:

a) ove gli strumenti urbanistici prevedano apposite aree per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti;

b) ove debba farsi luogo al trasferimento per motivi di generale interesse.

Nei casi non compresi alle lettere a) e b) del precedente comma, la distanza minima è stabilita in 300 metri sulla stessa direttrice di marcia.

È fatto divieto di ubicazione di impianti di G.P.L. nel perimetro dei centri abitati.

Le concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto devono essere incoraggiate e le domande tese a realizzarle accolte in via prioritaria.

Il provvedimento di chiusura dell'impianto da concentrare decorre dalla data di attivazione del nuovo impianto risultante dalla concentrazione.

L'autorizzazione al trasferimento di impianti da un comune all'altro — possibile solo nell'ambito della stessa provincia — è rilasciata dalla Giunta regionale che decide sentiti la Commissione di cui all'art. 15 e i Comuni interessati.

Art. 9

Modifiche agli impianti

Fino a quando non sarà approvato il piano regionale, possono essere autorizzate dai Comuni soltanto quelle modifiche ad impianti (esistenti, non soggetti a revoca, funzionanti ed in attività), che non consistano nell'installazione di nuove

colonnine e/o nell'aumento del numero dei prodotti erogabili e limitatamente a quei casi in cui le modifiche stesse servono a rendere più funzionali gli impianti nell'interesse generale dell'utenza.

Le modifiche da autorizzare possono pertanto consistere nella sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione per uno stesso prodotto, nella sostituzione di serbatoi con altri di maggiore capacità e nell'installazione di nuovi serbatoi.

La modifica può consistere anche nel cambio di destinazione degli erogatori e/o dei serbatoi tra i prodotti compresi nella concessione quando ciò risponda ad un'effettiva esigenza dell'utenza.

Non sono considerate modifiche, e quindi non sono soggette ad autorizzazione, ma a semplice verifica dei VV.FF., le operazioni di normale manutenzione consistenti nella sostituzione di serbatoi con altri delle medesime dimensioni, nel cambio di colonnine, anche di produzione diverse da quelle eventualmente indicate in decreto, purché regolarmente omologate, o di loro parti, ed altre operazioni similari.

Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione:

a) la trasformazione dell'impianto, fermo restando il numero di colonnine, degli erogatori e dei prodotti trattati con la dotazione di apparecchiature post - payment;

b) l'installazione di apparecchi accettatori delle carte di credito;

c) lo sdoppiamento dei miscelatori ai fini dell'erogazione, in modo alterno, di benzina normale e miscela.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere favorito il completamento dell'impianto stesso con la realizzazione di attrezzature e servizi accessori (pensiline, servizi igienici, etc.) che rendano più funzionali il servizio per l'utenza e/o che determinino migliori condizioni di lavoro per gli addetti.

Nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 o successivi, ove si verifichi l'assoluta mancanza o la insufficiente presenza del servizio di erogazione di gasolio, può essere ammessa la trasformazione dei distributori da benzina a gasolio per l'autotrazione, ovvero la concessione limitata ad una per Comune per nuovi impianti di erogazione di solo gasolio per autotrazione.

Fino a quando non sarà approvato il piano regionale, può essere autorizzata dal Comune la installazione di apparecchiature self - service prepayment unicamente presso gli impianti che effettuano il servizio notturno e soltanto qualora il punto prescelto per tale nuova applicazione risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno 300 ml. da un impianto già fruente di tale servizio o distante da questo non meno di 1000 ml. su una stessa direttrice di marcia. In caso di non turnazione o di rinuncia da parte del concessionario a prestare il servizio notturno l'autorizzazione all'installazione delle apprecchiature self - service prepayment deve essere sospesa o revocata.

L'effettuazione del servizio notturno è autorizzata dai Comuni in ragione di un massimo del 3% del numero complessivo degli impianti ubicati nel comune.

Qualora il numero degli impianti in attività nel comune sia tale da non raggiungere l'unità in percentuale, l'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Comune previo parere vincolante espresso dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della presente legge.

Art. 10

Rinnovi

Le concessioni sono rinnovate dai comuni, purché ricorrano i requisiti di cui al presente articolo e quelli previsti dalle norme statali vigenti.

La data di scadenza della concessione, quando non sia espressamente indicata, viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

Per gli impianti che insistono su suolo pubblico regionale, provinciale o comunale, ovvero su terreni compresi nel Demanio dello Stato o ubicati nei perimetri dei centri storici, il rinnovo è subordinato rispettivamente al preventivo espli-

cito e motivato assenso delle amministrazioni cui spetta la valutazione e la determinazione in merito all'uso del suolo stesso.

Per gli impianti, situati nei perimetri dei centri storici, delimitati con provvedimenti comunali, in caso di accertamento dell'incompatibilità dell'installazione con i valori storici ed ambientali, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo del trasferimento dell'impianto, entro un periodo di tre anni, su aree indicate dal comune o dal concessionario, compatibili con il piano regionale.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo deve essere sempre preceduto dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario e oggettivi dell'impianto.

L'idoneità tecnica delle attrezzature degli impianti deve risultare da regolari verbali di collaudo redatti, anche separatamente, dal Comandante dei Vigili del Fuoco e dall'Ingegnere Capo dell'UTIF, competenti per territorio, o loro delegati.

In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono essere accolte perché prodotte fuori dei termini stabiliti o per altri motivi inerenti agli accertamenti dei requisiti soggettivi o di quelli tecnici deve essere disposta la chiusura degli impianti.

Analogo provvedimento deve essere adottato per gli impianti per i quali non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione nei termini stabiliti e/o che risultino inattivi alla data della scadenza.

Art. 11

Sospensione - Inattività - Decadenza

Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolte dai Comuni solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

Le sospensioni per impianti ubicati in località ad inteso movimento turistico stagionale, la cui attività è collegata allo stesso movimento turistico, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori ad 8 mesi per ogni anno.

Per gli impianti la cui inattività non sia stata autorizzata deve essere disposta, entro 30 giorni dall'accertamento, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto dai Comuni nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

Art. 12

Ultimazione lavori - Collaudi

I provvedimenti relativi a concessioni, trasferimenti, concetrazioni e modifiche degli impianti devono contenere il termine per l'ultimazione dei lavori.

Nei casi in cui non vengano rispettati i termini, le autorizzazioni devono essere dichiarate decadute, a meno che sia stata chiesta una proroga.

La proroga è accordata dai comuni e per un massimo di sei mesi; oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

Ad ultimazione dei lavori autorizzati ai sensi della presente legge gli impianti devono essere collaudati, da apposita Commissione, nominata dal Sindaco del Comune interessato, della quale devono far parte il Comandante dei Vigili del Fuoco e l'Ing. Capo dell'UTIF, competenti per territorio, il Sindaco del Comune, o loro delegati, e un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore regionale al Commercio, che la presiede.

A ciascun componente la Commissione di cui al comma precedente è corrisposto, a carico del concessionario, un compenso di L. 40.000 (quarantamila) nonchè l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e idennità di missione.

Art. 13

Impianto ad uso privato
Autorizzazioni al prelievo in recipienti

I Comuni possono rilasciare concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distri-

buzione carburanti per uso privato all'interno di stabilimenti, cantieri, autorimesse di imprese di autotrasporto e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, sempreché si tratti di serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi.

A tal fine i Comuni devono accertare la consistenza e gli stremi di identificazione del parco utomezzi, le finalità connesse al tipo di attività svolta dagli operatori e la durata dei lavori.

Analoghi accertamenti sono effettuati in occasione del rinnovo della autorizzazione.

Le attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti da parte di operatori economici presso distributori stradali di carburanti sono rilasciate dai Comuni nel rispetto delle norme di sicurezza. I Comuni accertano che gli operatori economici interessati siano in possesso di macchine fisse o comunque rifornibili solo sul posto di lavoro ovvero di pescherecci (in assenza di punti di vendita per natanti).

Art. 14

Impianti rifornimenti natanti

Le autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le competenze dell'Autorità marittima sono rilasciate dalla Giunta regionale.

Art. 15

Commissione Consultiva Regionale

È costituita presso la Regione una Commissione consultiva composta come segue:

Presidente:

— Assessore regionale al Commercio.

Componenti:

— Ing. Capo di ogni UTIF operante in regione;

— Segretario regionale dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio;

— due rappresentanti dell'Unione Petrolifera;

— un rappresentante dell'Associazione Nazionale Commercio Petroli;

— un rappresentante dell'ENI;

— un rappresentante dell'AGIP;

— un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei gestori presente nella regione;

— un rappresentante dell'ACI;

— un rappresentante dell'ANCI;

— un rappresentante dell'Associazione Distributori GPL;

— un rappresentante della Fedarazione Nazionale Distributori e Trasportatori di Metano;

— l'Ispettore regionale e i Comandanti Provinciali dei VV.FF.

— n. 5 esperti.

La Commissione esprime pareri preventivi non vincolanti in materia di impianti stradali di distribuzione carburanti.

La Commissione può sentire, nel corso di ciascuna riunione, amministratori ed esperti del settore.

In seno alla Commissione possono essere costituiti gruppi di lavoro aticolati per territorio o per materia, quali possono esprimere i pareri di cui al secondo comma, in luogo della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al Commercio. Essa dura in carica quattro anni.

Le funzioni di Segreteria della Commissione sono esercitate dal Coordinatore del Servizio Commercio della Giunta regionale o da un suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO III

Attività di indirizzo — Vigilanza e Controllo

Art. 16

Funzioni di indirizzo

La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e dell'attuazione del piano regionale.

È fatto obbligo ai concessionari di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari regionali e/o comunali ed ai rilevatori di dati incaricati dalla Regione o dai Comuni e indicati nei modi di legge, nonchè di fornire al Servizio Commercio della Giunta regionale e/o al Comune competente per territorio, a richiesta degli stessi, dati ed informazioni relative all'impianto.

Art. 17

Controlli e vigilanza

L'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari statali vigenti (art. 16 del D.L. 26/10/1970, n. 745, convertito in legge con modificazione con la legge 18/12/1970, n. 1034; D.P.R. 27/10/1971, n. 1269), della presente legge regionale, delle prescrizioni (anche normative) del piano regionale, costituiscono parametro di legittimità ai fini del controllo sugli atti e provvedimenti comunali.

La vigilanza amministrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 1269 del 27/10/1971, è effettuata, oltre che dagli organi di Polizia, da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle rispettive funzioni, indicati nei modi di legge.

Copia di tutti i provvedimenti comunali adottati dai Comuni e riguardanti la materia di cui alla presente legge deve essere inviata al Servizio Commercio della Regione Campania entro 30 (trenta) giorni ai fini del presente titolo.

TITOLO IV

Norme Finali

Art. 18

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge si considerano prodotte nei termini le domande di rinnovo delle concessioni la cui scadenza era prevista nel periodo compreso fra il I gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge purchè presentata ai Comuni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per cui si considerano validamente prodotte, fatto salvo l'esame di merito, le istanze presentate prima della entrata in vigore della presente legge alle Prefetture, alla Regione o ai Comuni.

Gli Enti di cui al precedente comma curano l'inoltro ai Comuni competenti le istanze da essi ricevute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si considerano validi gli atti emessi prima dell'approvazione della presente legge che abbiano riportato il visto di legittimità da parte degli Organi di Controllo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **43.**

Istituzione del servizio per il coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1975 n. 29, modificato ed integrato con le leggi regionali 16 ottobre 1978 n. 41 e 9 giugno 1980 n. 57, è così integrato:

«È istituito il Servizio per il coordinamento delle competenze in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.

Al predetto Servizio sono attribuite le seguenti materie:

a) svolgimento degli adempimenti connessi all'applicazione della normativa della Comunità Europea nelle materie di competenza regionale;

b) rapporti, d'intesa con il Governo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 616/77, con gli organismi comunitari nonché con tutti gli Enti ed Organizzazioni interessati alle materie ed alle attribuzioni di competenza della Comunità Europea;

c) rapporti con le Amministrzioni dello Stato, con la Cassa del Mezzogiorno e con tutti gli altri Enti ed Organizzazioni nazionali interessati alle materie ed alle attribuzioni di competenza della Comunità Europea;

d) attività di informazione in merito all'accesso ai fondi comunitari;

e) ausilio tecnico e consulenza, anche con l'assistenza di Enti o Organizzazioni specializzati, nella predisposizione delle richieste di contributi attinenti a detti fondi e nelle relative procedure;

f) visto di assenso ed inoltro di tutte le richieste attinenti ai fondi comunitari avanzate dalle Amministrazioni, Uffici regionali, Enti pubblici e privati, per le quali sia previsto il concorso o l'assenso della Regione;

g) vigilanza e controllo sulla utilizzazione dei predetti fondi;

h) raccolta, studio e documentazione, anche con l'ausilio di esperti, della legislazione comunitaria e di quella statale attuativa;

i) attività di studio, anche con l'ausilio di esperti, di programmi regionali relativi ai settori oggetto delle politiche comunitarie;

l) divulgazione e pubblicazione delle iniziative comunitarie, soprattutto per quanto attiene la sfera di collegamento con la realtà regionale, anche mediante organizzazione di incontri e convegni attinenti le problematiche comunitarie.

Art. 2

La dotazione organica del «Servizio per il Coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.» è determinata come segue:

1) 1 unità appartenente alla II qualifica funzionale dirigenziale;

2) 2 unità appartenenti alla I qualifica funzionale dirigenziale;

3) 2 unità appartenenti all'VIII livello funzionale;

4) 5 unità appartenenti al VI livello funzionale;

5) 3 unità appartenenti al IV livello funzionale di cui 2 con mansioni di esecutore di attività di dattilografia;

6) 2 unità appartenenti al II livello funzionale.

Il predetto personale è tratto dal ruolo dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.

Art. 3

È istituito, per memoria, nel bilancio del corrente esercizio finanziario il capitolo 267: «Spese per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E. nelle materie di competenza regionale».

Con successivo provvedimento il predetto capitolo verrà dotato dei fondi necessari.

A detto capitolo confluiranno i fondi stanziati dalla Regione per il concorso nel finanziamento dei progetti ammessi al contributo comunitario, nonché dei fondi assegnati allo stesso fine dalla Comunità direttamente alla Regione.

Le erogazioni agli aventi diritto avvengono con provvedimento congiunto tra il Servizio competente ed il Servizio per il coordinamento delle attività regionali in materia di attuazione delle politiche comunitarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1984

FANTINI

(5013)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *Redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651134/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.